BOZZA DI PROVVEDIMENTO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XII LEGISLATURA

n. *Seduta pubblica* *Deliberazione n.*

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE "ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO 'BORGHI DEL GRAPPA' MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI CAVASO DEL TOMBA E CASTELCUCCO DELLA PROVINCIA DI TREVISO".
NON PASSAGGIO AGLI ARTICOLI.
(Progetto di legge n. 86)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a *"Istituzione del nuovo comune denominato "Borghi del Grappa" mediante fusione dei comuni di Cavaso del Tomba e Castelcucco della provincia di Treviso"* (deliberazione della Giunta regionale n. 12/DDL del 28 maggio 2026), che ha assunto il numero 86 tra i progetti di legge presentati nella dodicesima legislatura;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 recante *"Norme in materia di variazioni provinciali e comunali"* - da ultimo modificata ed integrata dalla legge regionale 6 settembre 2023, n. 23 - che disciplina i procedimenti di modifica delle circoscrizioni dei comuni e delle province, nonché il mutamento delle denominazioni dei comuni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 27, comma 4 dello Statuto regionale;

VISTO altresì quanto previsto dall'articolo 6 della richiamata legge regionale n. 25 del 1992, che al comma 5 bis dispone: *"Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, il referendum è validamente svolto per i soli comuni nei quali ha partecipato almeno il 30 per cento degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"* e al comma 3 bis precisa che: *"Nel caso di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione dei comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, i risultati del referendum sono*

valutati distintamente per ciascun comune nel quale il referendum si è validamente svolto ai sensi del comma 5 bis, al fine di consentire la fusione tra i soli comuni contigui nel cui territorio è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi", così disponendo effetti vincolanti agli esiti referendari;

DATO ATTO che per i due comuni in questione ricorrevano le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della citata legge regionale n. 25 del 1992, trattandosi di *"comuni contigui che abbiano approvato, con deliberazioni assunte all'unanimità dei consiglieri votanti, l'iniziativa di fusione*"; di conseguenza, la competente commissione consiliare era nelle condizioni di esprimere, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il relativo parere alla Giunta regionale, finalizzato a consentire l'ulteriore corso del procedimento;

VISTO il parere favorevole al proseguimento dell'iter previsto dal richiamato articolo 5, espresso dalla Prima commissione nella seduta n. 26 del 14 luglio 2026, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo;

CONSIDERATO che in data 25 e 26 ottobre 2026 si è svolto il referendum regionale consultivo sul progetto di legge n. 86;

PRESO ATTO del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte d'Appello di Venezia, pervenuto al Consiglio regionale in data 4 novembre 2026;

PRESO ATTO che la votazione ha dato il seguente risultato:
Comune di Cavaso del Tomba: voti attribuiti alla risposta affermativa (SI) n. 738: alla risposta negativa (NO) n. 388;
Comune di Castelcucco: voti attribuiti alla risposta affermativa (SI) n. 387; alla risposta negativa (NO) n. 699;

RITENUTO, conseguentemente, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 bis, della richiamata legge regionale n. 25 del 1992, che non sussistano le condizioni per sottoporre ad ulteriore corso e valutazione del legislatore l'esame del progetto di legge n. 86;

VISTI gli articoli 117 e 133 della Costituzione;

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Andrea Tomaello, con la quale si invita il Consiglio regionale a non passare alla votazione degli articoli;

con votazione palese,

DELIBERA

il non passaggio alla votazione dei singoli articoli del disegno di legge in oggetto.

Assegnati	n.
Presenti-votanti	n.
Voti favorevoli	n.
Voti contrari	n.
Astenuti	n.

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO **IL PRESIDENTE**

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Istituzionali, politiche dell'Unione Europea e relazioni internazionali, politiche di bilancio e di programmazione)

ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO 'BORGHI DEL GRAPPA' MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI CAVASO DEL TOMBA E CASTELCUCCO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

NON PASSAGGIO AGLI ARTICOLI

Testo licenziato dalla Prima Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del
PROGETTO DI LEGGE N. 86
d'iniziativa della Giunta regionale
(DGR 12/DDL del 28 maggio 2026)

Licenziato il **10 novembre 2026** nella seduta n. **42**
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 40	40		
Maggioranza richiesta	n. 21			

Relatore in Aula: il consigliere Andrea TOMAELLO.

ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO 'BORGHI DEL GRAPPA' MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI CAVASO DEL TOMBA E CASTELCUCCO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

R e l a z i o n e

Relatore: il consigliere Andrea TOMAELLO

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,
l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, prevede per la parte che qui interessa, che la Regione, sentite le popolazioni interessate, possa con legge modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni.

In accordo con tale dettato costituzionale, la legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali", nel testo consolidato risultante dalle modifiche intervenute nel tempo, disciplina, tra l'altro, le procedure per la variazione delle circoscrizioni dei comuni.

Tali variazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 25 del 1992, possono consistere anche nella fusione di due o più comuni in uno nuovo.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della suddetta legge regionale, quando uno o più comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscono titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa per le variazioni delle circoscrizioni comunali, previsto dall'articolo 20 della legge statutaria regionale, i relativi consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

Alla luce del quadro normativo succintamente riportato, i Sindaci dei Comuni di Cavaso del Tomba e Castelcucco in Provincia di Treviso hanno chiesto ritualmente alla Giunta regionale di rendersi promotrice di un disegno di legge di fusione dei suddetti comuni ed istituzione di un nuovo Comune denominato "Borghi del Grappa", trasmettendo le deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali n. 9 del 7 aprile 2026 e n. 14 dell'8 aprile 2026. Le deliberazioni consiliari, approvate entrambe all'unanimità, sono state pubblicate all'Albo pretorio on line dei rispettivi comuni per quindici giorni consecutivi e sono divenute esecutive ai sensi di legge, così come attestato dai certificati di esecutività trasmessi. Nel periodo di pubblicazione all'Albo pretorio non sono pervenute osservazioni o opposizioni.

Entrambe le deliberazioni comunali sono corredate dallo stesso studio di fattibilità nel quale sono esposte le ragioni storiche, geografiche, politiche ed economiche sottostanti al processo di fusione.

In sintesi, tali ragioni possono essere riassunte nel modo che segue:

- *CONTESTO STORICO, SOCIALE E CULTURALE: Castelcucco e Cavaso del Tomba condividono un patrimonio storico, sociale, economico e culturale profondamente intrecciato. La continuità territoriale, le esperienze comuni di organizzazione amministrativa, le attività economiche simili, le tradizioni e le vicende storiche comuni rappresentano elementi tangibili di una forte identità comunitaria. Questi elementi rappresentano una base solida per un percorso di*

fusione dei comuni, capace di valorizzare il tessuto socioeconomico locale e rafforzare le prospettive di sviluppo del territorio;

- *CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE E SOCIOECONOMICHE: pure in presenza di alcune differenze nelle tendenze dei due comuni, si conferma per entrambi l'esigenza di valorizzare gli elementi di attrattività del territorio, a sostegno della tenuta del tessuto sociale, a contrasto del calo demografico e per rafforzare il livello di coesione in una società con una incidenza progressivamente maggiore della terza età. La centralità delle politiche a sostegno delle famiglie, in particolare, richiede continuità e potenziamento sia rispetto ai servizi educativi e scolastici, al fine di sostenere le famiglie con figli, sia nei servizi rivolti alla popolazione anziana. Si ritiene importante, inoltre, rafforzare le opportunità per il tempo libero, garantendo luoghi di socializzazione, impianti sportivi e culturali nei quali coinvolgere le realtà associative locali, al tempo stesso garantendo un puntuale presidio della sicurezza;*
- *STRUTTURA DEL TERRITORIO: i territori dei due comuni risultano sostanzialmente omogenei, con un basso livello di consumo di suolo ed un elevato valore naturalistico; inoltre, appartengono alle medesime zonizzazioni per tutti i principali servizi e aderiscono entrambi all'Unione montana del Grappa. Le differenze di paesaggio e urbanizzazione (più collinare e frazionato il territorio di Cavaso del Tomba, più pianeggiante e compatto quello di Castelcucco) non appaiono un ostacolo, ma risultano complementari e funzionali ad una integrazione e armonizzazione della pianificazione territoriale e dei servizi;*
- *DIMENSIONE ECONOMICO-FINANZIARIA: anche se in presenza di risorse molto limitate, la gestione finanziaria dei due comuni risulta sostanzialmente sana ed in equilibrio, seppure caratterizzata da una limitata autonomia finanziaria, sostanzialmente dovuta alle politiche tributarie applicate, in entrambi i casi con entrate inferiori alla media provinciale. Questo dato, anche se virtuoso, si traduce in una spesa pro-capite molto contenuta, che comporta una conseguente importante limitazione nell'offerta di servizi alla popolazione. I consistenti finanziamenti derivanti dalla fusione, oltre a fornire un'occasione unica di sviluppo dei servizi al territorio, consentiranno con una certa elasticità temporale di lavorare in direzione di una maggiore autonomia finanziaria. Anche la razionalizzazione delle spese interne di funzionamento, derivanti dalle sinergie organizzative e dall'unificazione delle procedure, garantirà in prospettiva maggiori risorse per l'offerta di servizi;*
- *VALUTAZIONI DI FATTIBILITÀ DEL PROGETTO DI FUSIONE: l'analisi dell'attuale funzionamento degli uffici e dei servizi evidenzia importanti limiti organizzativi, sostanzialmente derivanti dalla carenza di personale e dalla necessità di concentrare su poche figure, per quanto qualificate, una vasta molteplicità di compiti e funzioni. La creazione di un unico gruppo di lavoro, oltre alle agevolazioni per il reclutamento di nuovo personale previste in caso di fusione, garantisce una dotazione di personale più articolata, con maggiore specializzazione e intercambiabilità, oltre ad una migliore continuità operativa dei servizi. La maggiore informatizzazione e la possibilità di mantenere sedi operative sulle due municipalità per i servizi di front-office al cittadino garantiscono inoltre la piena accessibilità degli uffici. Anche la razionalizzazione degli organi, con l'unificazione dei Consigli e delle Giunte, garantisce comunque una consistente rappresentatività del territorio. Grazie agli ingenti trasferimenti statali e regionali, si assisterà ad un aumento delle disponibilità di bilancio rispetto all'attuale dotazione del 46 per cento nel primo anno e del 23 per cento nei successivi sedici*

anni. Il consistente aumento di risorse economiche consentirà lo sviluppo dei servizi secondo le direttrici individuate dall'analisi: a) sviluppo dei servizi sociali, educativi e ricreativi; b) investimenti per la tutela, la sicurezza, la competitività e la fruibilità del territorio;

- CONSIDERAZIONI IN PROSPETTIVA: lo studio di fattibilità conferma l'opportunità della fusione tra i Comuni di Castelcucco e di Cavaso. Un ente unico consentirebbe di specializzare il personale, migliorare la qualità dei servizi, unificare procedure e generare economie di scala da reinvestire nello sviluppo locale, contrastando marginalizzazione e spopolamento. Le fusioni producono risparmi significativi e permettono servizi più omogenei, continui e accessibili, oltre a una maggiore capacità di attrarre personale qualificato e accedere a finanziamenti europei, statali e regionali. Inoltre, un'organizzazione più strutturata favorirebbe anche la digitalizzazione, l'efficienza amministrativa e un maggiore peso istituzionale. Il successo del processo richiede tuttavia il coinvolgimento del personale, la partecipazione delle comunità, l'utilizzo accorto degli incentivi e una regia politica consapevole. La mancanza di questi elementi potrebbe compromettere il consenso al progetto di fusione. Il sondaggio preliminare alla popolazione ha ottenuto un livello di adesione soddisfacente, oltre ad un giudizio ampiamente positivo rispetto al progetto di fusione e alcune prime indicazioni di ambiti di investimento e sviluppo ritenuti prioritari;

- IL NUOVO COMUNE: alla data del 1° gennaio 2025 la popolazione residente nei Comuni di Castelcucco e di Cavaso del Tomba risulta essere rispettivamente pari a 2.323 e 2.930 abitanti. A livello aggregato, nei due comuni risiedono attualmente 5.253 abitanti, collocando il nuovo ente eventualmente derivante dal processo di fusione nella classe demografica "f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti", ai sensi dell'articolo 156 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si ripercorrono ora i passaggi istruttori salienti, intercorsi nel corrente anno 2026.

Il disegno di legge n. 12 è stato licenziato dalla Giunta regionale in data 28 maggio e trasmesso il 1° giugno al Consiglio regionale, dove ha assunto il numero 86 tra i progetti di legge della XII legislatura.

In data 9 giugno è stato assegnato in sede referente alla Prima commissione consiliare dove, nella seduta n. 22 del 16 giugno, è stato illustrato dai Sindaci dei comuni di Cavaso del Tomba e Castelcucco, che hanno esposto le ragioni a sostegno del progetto di fusione.

In data 13 luglio il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso all'unanimità parere favorevole, con osservazioni, alla proposta di fusione.

La Prima commissione consiliare, nella seduta n. 26 del 14 luglio, ha esaminato il progetto di legge: ricorrendo la condizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della citata legge regionale n. 25 del 1992, trattandosi di "comuni contigui che abbiano approvato, con deliberazioni assunte all'unanimità dei consiglieri votanti, l'iniziativa di fusione", la commissione ha espresso parere favorevole alla Giunta regionale, consentendo l'ulteriore corso del procedimento.

Il referendum consultivo è stato conseguentemente indetto, con deliberazione della Giunta regionale n. 796 del 28 luglio, per domenica 25 e lunedì 26 ottobre.

Successivamente, in data 4 novembre, il Consiglio regionale ha ricevuto il verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte d'Appello di Venezia, riportante il seguente risultato della votazione:
- Comune di Cavaso del Tomba: voti attribuiti alla risposta affermativa (SI) n. 738: alla risposta negativa (NO) n. 388;
- Comune di Castelcucco: voti attribuiti alla risposta affermativa (SI) n. 387; alla risposta negativa (NO) n. 699.
Conseguentemente, ritenendo non sussistere le condizioni per sottoporre ad ulteriore corso e valutazione del legislatore l'esame del progetto di legge n. 86, nella seduta n. 42 del 10 novembre la Prima Commissione ha deciso all'unanimità di proporne all'Aula il non passaggio agli articoli, con il voto favorevole dei consiglieri Barbisan, Corazzari, Marcon (Lega - Liga Veneta), Pressi, Tomaello (Stefani Presidente), Leso con delega Borgia (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Patron (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto - PPE), Morosin (Liga Veneta Repubblica con Morosin), Lovat, Szumski (Szumski Resistere Veneto), Rocco (Riformisti Veneti in Azione - Uniti per Manildo Presidente), Dalla Pozza, Galeano, Manildo, (Partito Democratico), Cendron (Le Civiche Venete), Brescacin (Gruppo Misto).

ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO "BORGHI DEL GRAPPA" MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI CAVASO DEL TOMBA E CASTELCUCCO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Art. 1 - Istituzione.

1. È istituito, nella Provincia di Treviso, il nuovo Comune denominato "Borghi del Grappa" mediante fusione dei Comuni di Cavaso del Tomba e Castelcucco della Provincia di Treviso.

2. La relativa sede municipale è individuata nello statuto del nuovo comune. In attesa di tale individuazione, il nuovo comune ha sede provvisoria in quella attuale di Cavaso del Tomba (TV).

3. Nello statuto sono altresì assicurate, alla comunità di origine privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.

Art. 2 - Risultati della consultazione.

1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

COMUNE	Elettori aventi diritto al voto	Votanti	Voti validamente espressi	Voti favorevoli	Voti contrari
Cavaso del Tomba					
Castelcucco					
Totale					

Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.

1. Fino all'elezione dei nuovi organi, un comitato composto da coloro che svolgevano le funzioni di Sindaco dei Comuni di Cavaso del Tomba e di Castelcucco della Provincia di Treviso coadiuva, ai sensi dell'articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", il Commissario nominato per la gestione del nuovo comune derivante da fusione.

2. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato "Borghi del Grappa" sono definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali", dalla Provincia di Treviso sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei comuni di origine compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Istituzione. 8
Art. 2 - Risultati della consultazione. 8
Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie. 8
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria. 8
Art. 5 - Entrata in vigore. 8